

PPE: Regolamento DPI (Regolamento (UE) 2016/425), spiegato

Il regolamento DPI fissa i requisiti essenziali per i dispositivi di protezione individuale nell'UE; tre categorie di rischio determinano il ruolo dell'organismo notificato e gli obblighi degli operatori. Si applica dal 21 aprile 2018 e sostituisce la direttiva 89/686/CEE; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 si applicano dal 29 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2016/425	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	20 aprile 2016	Si applica dal	21 aprile 2018
Modificato da	Regolamento (UE) 2024/2748	Applicato da	Il regolamento è applicato dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020 (l'articolo 37 cita ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca è autorità di controllo per i DPI immessi sul mercato, ai sensi della legge danese sui prodotti (lovbekendtgørelse nr. 22 dell'8 gennaio 2026), Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, subentrata ad Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018, mentre Arbejdstilsynet resta l'autorità competente per l'uso dei DPI sul lavoro e per i DPI su misura o di paesi terzi destinati alle attività offshore di petrolio e gas.

Date principali

9 marzo 2016	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (UE) 2016/425	titolo
20 aprile 2016	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 81 del 31 marzo 2016	art. 48, par. 1
21 ottobre 2016	Si applicano gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità e l'articolo 44 sulla procedura di comitato, così che gli organismi notificati potessero essere designati prima della data generale di applicazione	art. 48, par. 2, lett. a)
21 marzo 2018	Si applica l'articolo 45, paragrafo 1: termine per gli Stati membri per notificare alla Commissione le norme sulle sanzioni	art. 45, par. 1, e art. 48, par. 2, lett. b)
21 aprile 2018	Il regolamento si applica integralmente e la direttiva 89/686/CEE è abrogata; in Danimarca lo stesso giorno entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) nr. 210 del 14 marzo 2018 con requisiti supplementari in lingua danese	art. 46 e art. 48, par. 2; § 10
1 dicembre 2018	Sikkerhedsstyrelsen subentra ad Arbejdstilsynet nel controllo dei DPI immessi sul mercato danese; Arbejdstilsynet resta l'autorità competente per l'uso dei DPI sul lavoro	
21 aprile 2019	Fine del periodo transitorio: i DPI conformi alla direttiva 89/686/CEE e immessi sul mercato prima di questa data possono ancora essere messi a disposizione	art. 47, par. 1
21 aprile 2023	I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati ai sensi della direttiva 89/686/CEE cessano di essere validi, salvo che siano scaduti prima; il potere quinquennale della Commissione di riclassificare i rischi con atto delegato è prorogato tacitamente	art. 47, par. 2, e art. 43, par. 2
28 novembre 2024	Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: sono aggiunte all'articolo 3 le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno ed è inserito il capo VI bis (articoli da 41 bis a 41 sexies)	art. 3 e art. 7
22 aprile 2025	Pubblicata la rettifica del regolamento (UE) 2024/2748: la disposizione che sopravvive alla modalità di emergenza all'articolo 41 bis, paragrafo 3, è l'articolo 41 quater, paragrafo 7, cioè la deroga alla marcatura CE per i DPI autorizzati a livello nazionale	art. 41 bis, par. 3, secondo comma (C1)
29 maggio 2026	Si applica il regolamento (UE) 2024/2748: le procedure di emergenza del capo VI bis possono essere attivate per i DPI designati come beni rilevanti per le crisi	art. 7
30 maggio 2026	Entra in vigore il decreto nr. 488 del 28 maggio 2026: il decreto nr. 210 è riportato alla legge sui prodotti, Erhvervsstyrelsen sostituisce Arbejdstilsynet come autorità di designazione e di ricorso, etichettatura in danese o inglese dei DPI rilevanti per le crisi	

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Effettuare una valutazione dei rischi per individuare i rischi contro i quali il DPI protegge e progettare e fabbricarlo secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell'allegato II, tenendo conto degli usi previsti e di quelli ragionevolmente prevedibili.
art. 5, art. 8, par. 1, e allegato II, osservazioni preliminari 4 e 5
- Effettuare una valutazione dei rischi per individuare i rischi contro i quali il DPI è destinato a proteggere e i requisiti essenziali di salute e sicurezza che si applicano ad esso.
art. 8, par. 1, e allegato II, osservazione preliminare 4
- Progettare e fabbricare il DPI secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell'allegato II, tenendo conto degli usi previsti e di quelli ragionevolmente prevedibili.
art. 5, art. 8, par. 1, e allegato II, osservazione preliminare 5
- Classificare il DPI nella categoria di rischio I, II o III secondo l'allegato I ed eseguire la procedura corrispondente: controllo interno della produzione (modulo A) per la categoria I; esame UE del tipo (modulo B) più conformità al tipo (modulo C) per la categoria II; esame UE del tipo più prove del prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) oppure garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) per la categoria III. art. 18 e art. 19
- Classificare il DPI nella categoria di rischio I, II o III secondo l'allegato I. art. 18 e allegato I
- Eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista per la categoria: controllo interno della produzione (modulo A) per la categoria I; esame UE del tipo (modulo B) più modulo C per la categoria II; esame UE del tipo più modulo C2 o modulo D per la categoria III. art. 19
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato III e, una volta dimostrata la conformità, la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell'allegato IX, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; apporre la marcatura CE prima dell'immissione sul mercato e conservare entrambi i documenti per 10 anni dall'immissione del DPI sul mercato. art. 8, par. 2, art. 8, par. 3, art. 15 e art. 17, par. 2
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato III per il DPI. art. 8, par. 2, e allegato III
- Una volta dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell'allegato IX, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro. art. 8, par. 2, e art. 15
- Apporre la marcatura CE sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell'immissione sul mercato. art. 8, par. 2, e art. 17, par. 2
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'immissione del DPI sul mercato. art. 8, par. 3
- Per i DPI di categoria III, far seguire la marcatura CE dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella procedura del modulo C2 o del modulo D; può seguire un pittogramma che indica il rischio contro il quale si protegge. Un certificato di esame UE del tipo è valido al massimo cinque anni e la domanda di rinnovo deve pervenire all'organismo notificato tra 12 e 6 mesi prima della scadenza. art. 17, par. 3, art. 17, par. 4, e allegato V, punti 6.1 e 7.4
- Per i DPI di categoria III, far seguire la marcatura CE dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella procedura del modulo C2 o del modulo D; può seguire un pittogramma che indica il rischio contro il quale si protegge. art. 17, par. 3, e art. 17, par. 4
- Rinnovare il certificato di esame UE del tipo, valido al massimo cinque anni, presentando domanda all'organismo notificato tra 12 e 6 mesi prima della scadenza. allegato V, punti 6.1 e 7.4
- Mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche su cui si fonda e, quando i rischi lo

giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami, informando i distributori. art. 8, par. 4

- Mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche su cui si fonda. art. 8, par. 4
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. art. 8, par. 4
- Contrassegnare il DPI con un numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che ne consenta l'identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, sul DPI stesso oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità. art. 8, par. 5, e art. 8, par. 6
- Fornire le istruzioni e le informazioni dell'allegato II, punto 1.4, in una lingua determinata dallo Stato membro (il danese in Danimarca), riguardanti conservazione, uso, pulizia, manutenzione, livelli di prestazione, obsolescenza, marcature, rischio contro il quale si protegge, organismo notificato e norme applicate, e allegare la dichiarazione di conformità UE oppure indicare l'indirizzo internet al quale è possibile accedervi. art. 8, par. 7, art. 8, par. 8, e allegato II, punto 1.4; § 5
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un DPI immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 8, par. 9
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 10 anni chi ha fornito il DPI e a chi lo si è fornito. art. 8, par. 10, e art. 13
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua per essa facilmente comprensibile, e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 8, par. 10
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI. art. 13

Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del DPI sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi. art. 9, par. 2
- Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti per suo conto. art. 9, par. 1, e art. 9, par. 2
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del DPI sul mercato. art. 9, par. 2, lett. a)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei DPI oggetto del proprio mandato. art. 9, par. 2, lett. b), e art. 9, par. 2, lett. c)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali o di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. art. 9, par. 1
- Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo, notificare all'organismo notificato le modifiche e chiedere il riesame del certificato, apporre la marcatura CE e redigere e conservare la dichiarazione di conformità UE a nome del fabbricante e apporre il numero di identificazione dell'organismo notificato secondo le sue istruzioni; gli obblighi di fabbricazione restano in capo al fabbricante. art. 17, par. 3, allegato IV, punto 5, allegato V, punto 10, e allegato VII, punto 7
- Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo, notificare all'organismo notificato le modifiche e chiedere il riesame del certificato a nome del fabbricante; gli obblighi di fabbricazione restano in capo al fabbricante. allegato V, punto 10
- Se il mandato lo prevede, apporre la marcatura CE a nome del fabbricante e, secondo le istruzioni dell'organismo notificato, il relativo numero di identificazione. art. 17, par. 3, allegato IV, punto 5, e allegato VII, punto 7
- Se il mandato lo prevede, redigere e conservare la dichiarazione di conformità UE a nome del fabbricante. allegato IV, punto 5, e allegato VII, punto 7
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato qualsiasi operatore che ha fornito DPI e qualsiasi operatore al quale si sono forniti DPI, per 10 anni da ciascuna fornitura. art. 13

Importatore

- Immettere sul mercato solo DPI conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata e redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che riporti l'identificazione, il nome e l'indirizzo del fabbricante; non immettere sul mercato i DPI non conformi e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. art. 10, par. 1, e art. 10, par. 2
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul DPI oppure, se non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità. art. 10, par. 3
- Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni dell'allegato II, punto 1.4, nella lingua determinata dallo Stato membro e che le condizioni di stoccaggio e di trasporto di cui si è responsabili non compromettano la conformità ai requisiti essenziali. art. 10, par. 4, e art. 10, par. 5
- Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni dell'allegato II, punto 1.4, nella lingua determinata dallo Stato membro. art. 10, par. 4
- Finché un DPI è sotto la propria responsabilità, evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. art. 10, par. 5
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami, informando i distributori. art. 10, par. 6
- Se un DPI immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. art. 10, par. 7
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 10, par. 8, art. 10, par. 9, e art. 13
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 10, par. 8
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua per essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 10, par. 9
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI. art. 13
- Se si immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio, o se si modifica un DPI già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8. art. 12

Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un DPI, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni dell'allegato II, punto 1.4, in una lingua facilmente comprensibile nello Stato membro di vendita e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato gli obblighi di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione i DPI non conformi e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. art. 11, par. 1, e art. 11, par. 2
- Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto di cui si è responsabili compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. art. 11, par. 3
- Se un DPI messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 11, par. 4
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 11, par. 5, e art. 13
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi dei DPI messi a disposizione. art. 11, par. 5
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI. art. 13
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un DPI in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 12

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i DPI che presentano un rischio per la salute o la sicurezza, impongono un'azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il DPI e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; i DPI conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, il numero dell'organismo notificato mancante o apposto in modo errato sui DPI di categoria III, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica non disponibile o incompleta, o l'identificazione del fabbricante o dell'importatore assente, falsa o incompleta, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, richiamo o ritiro. In Danimarca Erhvervsstyrelsen, l'autorità danese per le imprese, che ha assorbito Sikkerhedsstyrelsen nel gennaio 2026 come proprio dipartimento Markedsovervågning, è l'autorità di controllo ai sensi della legge sui prodotti (lovbekendtgørelse nr. 22 dell'8 gennaio 2026), che elenca il regolamento DPI tra i regolamenti sui prodotti da essa applicati e consente all'autorità di ordinare un'azione correttiva, di bloccare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere un prodotto e di punire le violazioni dei regolamenti sui prodotti con ammende o, in presenza di circostanze aggravanti, con la reclusione fino a due anni, con responsabilità delle imprese. Il decreto nr. 210 del 14 marzo 2018, come modificato dal decreto nr. 488 del 28 maggio 2026 (in vigore dal 30 maggio 2026, ora emanato ai sensi della legge sui prodotti), prevede inoltre che i DPI possano essere immessi sul mercato danese solo con la dichiarazione di conformità UE e le istruzioni in danese (§ 5), impone ai DPI rilevanti per le crisi immessi sul mercato in base a un'autorizzazione estesa ai sensi dell'articolo 41 quater, paragrafo 2, di riportare l'informazione «bene rilevante per le crisi» in danese o in inglese (§ 5, stk. 2), indica Erhvervsstyrelsen come autorità che designa gli organismi notificati danesi e che esamina i ricorsi contro le loro decisioni (§§ 6 e 8) e prevede ammende per le violazioni (§ 9).

art. 45, art. 38, art. 40 e art. 41; § 2, stk. 1, nr. 40, § 9, § 14 e § 37; § 5, § 6, § 8 e § 9

Lista di controllo

- 1. Confermare che il prodotto sia un DPI ai sensi dell'articolo 3, punto 1: progettato per essere indossato o tenuto a protezione contro un rischio per la salute o la sicurezza, oppure un componente intercambiabile essenziale o un sistema di connessione, e che non si applichi nessuna delle cinque esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2.
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare il DPI rende fabbricante (articolo 12).
- 3. Eseguire la valutazione dei rischi dell'allegato II e classificare il DPI nella categoria I, II o III rispetto agli elenchi dell'allegato I; la categoria III è determinata dai tredici rischi ivi elencati, la categoria I dai cinque rischi minimi (articolo 18).
- 4. Scegliere il percorso di conformità: solo il modulo A per la categoria I; esame UE del tipo da parte di un organismo notificato più modulo C per la categoria II; esame UE del tipo più modulo C2 o modulo D per la categoria III, oppure il percorso della categoria II per i DPI a pezzo unico realizzati per un solo utilizzatore (articolo 19).
- 5. Compilare la documentazione tecnica dell'allegato III, comprendente la valutazione dei rischi, l'elenco dei requisiti essenziali applicabili, le norme applicate, i rapporti di prova e una copia delle istruzioni, prima di immettere il prodotto sul mercato (articolo 8, paragrafo 2).
- 6. Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell'allegato IX, tradotta nelle lingue degli Stati membri di vendita, e conservarla insieme alla documentazione per 10 anni (articoli 8, paragrafo 3, e 15).
- 7. Apporre la marcatura CE sul DPI, o sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando non è possibile, seguita dal numero dell'organismo notificato per la categoria III, e aggiungere il numero di tipo o di serie e il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore (articoli 8, paragrafi 5 e 6, 10, paragrafo 3, e 17).
- 8. Redigere le istruzioni dell'allegato II, punto 1.4, nella lingua di ciascuno Stato membro di vendita, con livelli di prestazione, obsolescenza, marcature, organismo notificato e indirizzo internet della dichiarazione (articolo 8, paragrafi 7 e 8).
- 9. Inserire in calendario la scadenza quinquennale di ciascun certificato di esame UE del tipo e presentare la domanda di rinnovo da 12 a 6 mesi prima (allegato V, punti 6.1 e 7.4).
- 10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, un registro dei reclami (articoli 8, paragrafi 4 e 9, 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 4, e 13).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0425-20260529>
2. Regolamento (UE) 2016/425 nel testo pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0425 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0425>
4. Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748>
5. Dispositivi di protezione individuale (DPI), con gli orientamenti sul regolamento DPI, 5ª edizione, ottobre 2025 (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment-ppe_en
6. Regler for personlige værnemidler (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/love-og-regler/regler-personlige-vaernemidler>
7. Kontrol med personlige værnemidler (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/kontrol-personlige-vaernemidler>
8. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>
9. Bekendtgørelse nr. 210 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210>
10. Bekendtgørelse nr. 488 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/488>
11. Lov om produkter og markedsovervågning, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ppe/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.